

prof. LUCIANO EUSEBI
Università Cattolica del S.C. di Piacenza

APPUNTI MINIMI DI POLITICA CRIMINALE IN RAPPORTO ALLA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI

SOMMARIO: 1. Riforma penale e politica criminale. – 2. Il ruolo strategico di un nuovo sistema sanzionatorio. – 3. Sulla necessità di una visione preventiva non riduzionistica.

1. *Riforma penale e politica criminale*

Ogni volta che si torna a discutere di riforma del codice penale emerge inevitabile il quesito se risulti disponibile, come suo presupposto, una visione complessiva del problema rappresentato dalla criminalità, così che la riforma possa costituire espressione di una strategia politico-criminale finalizzata ad affrontarlo.

Simile sfida, inerente alla *razionalità* delle scelte penalistiche, appare peraltro ampiamente elusa: ragione non ultima della vigenza ormai quasi ottuagenaria del codice Rocco. Rispetto all'accettazione di tale sfida, infatti, è senza dubbio meno impegnativo procedere nell'applicare soluzioni di cui nessuno è tenuto a riconoscere la paternità, salvo interventi novellistici frammentari e sovente *schizofrenici* che, da un lato, muovono nell'ottica di un adeguamento quantomeno formale del codice alla Costituzione e, dall'altro, rispondono, senza una specifica attenzione per i contenuti delle risposte sanzionatorie, a istanze di penalizzazione esse pure avulse da un'analisi approfondita del fenomeno criminale, se non addirittura puramente emotive.

Non sorprende, in quest'ottica, che anche nella fase di riforma si faccia per lo più riferimento al mero obiettivo di garantire l'*effettività* delle sanzioni penali, che è cosa ben diversa dal garantire la loro efficienza preventiva (insieme a quella dell'intero sistema giuridico), con riguardo alle offese di beni fondamentali.

Ciò lascia emergere quanto sia diffusa l'idea secondo cui il modo dell'intervento penale risulterebbe già definito e indiscutibile: prevedere un costo – una conseguenza *intrinsecamente negativa* – per chi abbia trasgredito la legge, esprimendo in tal modo (meglio se attraverso un parametro commisurativo unitario, da cui il ricorso pressoché egemone alla pena detentiva) la gravità

dell'illecito commesso; come pure manifesta il convincimento che proprio da tale dinamica molto semplice dipenderebbe la prevenzione dell'inosservanza di qualsiasi norma.

Se si considera, poi, l'assunto correlato in base al quale la prevenzione troverebbe la sua fonte prioritaria nel sistema dei reati, allora diventa chiaro quanto marginalmente si sia praticata, fino a oggi, la progettazione politico-criminale.

Molti, anzi, sono tuttora persuasi del fatto che compito del diritto penale sia quello non già di realizzare, bensì di arginare, nell'ottica della *prevenzione mediante retribuzione*, gli obiettivi politico-criminali, al cui perseguimento s'è non di rado ricondotto lo spettro di ogni nefandezza sul terreno sanzionatorio. Quando, invece, è solo problematizzando sul piano politico-criminale le finalità e i modi dell'intervento sanzionatorio che può garantirsi un vaglio del medesimo in termini razionali e morali.

Infatti, la pena *giusta in sé* non esiste, e quella che asserisce di esserlo a prescindere dalla discussione circa i suoi contenuti e i suoi obiettivi intende soltanto eludere ogni valutazione critica. Mentre è proprio la dinamica del *negativo per il negativo* che si presta, assente ogni rapporto ontologico fra reato e pena, a recepire anche le modalità più inumane di quest'ultima, reputando sufficiente affinché la pena possa dirsi conforme alla sua pretesa *essenza* il mero fatto di costituire un *danno*¹ per chi debba subirla, proposto come socialmente idoneo (senza ulteriori spiegazioni) a manifestare il disvalore del reato².

Se è in questo, tuttavia, che si sostanzia il punire, allora la prevenzione realizzabile attraverso il diritto penale non potrà che fondarsi, a sua volta, sul mo-

¹ La «sofferenza» di cui alla prima pagina del *Manuale* di F. ANTOLISEI (qui citato nella 16^a ed. a cura di L. Conti, Milano, 2003, p. 3), che «sostanzialmente consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale».

² Appare significativo che Hegel – cioè chi massimamente ha teorizzato la pena, concedendola in termini di «rimozione del delitto», come retribuzione (*Wiedervergeltung*) – riconduca la «determinazione della gravità del delitto», o comunque «una delle sue determinazioni qualitative», alla «pericolosità» del medesimo «per la società civile», osservando che tale «qualità o gravità» risulta «variabile secondo la *situazione*» di quest'ultima». Di qui il noto esempio paradossale per cui «in questa situazione risiede la legittimità sia di punire con la morte un furto di pochi soldi o di una rapa, sia di infliggere una pena mite a un furto che implica valori cento e più volte maggiori di quello». Ed è proprio in rapporto a tale premessa di puro recepimento del bisogno di sanzione supposto riscontrabile in ciascun contesto storico, esclusa qualsiasi considerazione politico-criminale, che, secondo Hegel, «un codice penale appartiene principalmente al suo tempo e alla connessa situazione della società civile» (G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, §§ 101 e 218, trad. it. a cura di V. Cicero, Milano, 1996, pp. 208 s. e 378 s., corsivi nell'originale).

dello (omogeneo nel tempo e nello spazio) del prevedere un danno ritenuto corrispondente al reato, da applicarsi al suo autore: senza specifiche esigenze di elaborazione programmatica. Così che il risultato preventivo sarà atteso dall'effetto motivazionale di deterrenza ritenuto proprio della minaccia di provvedimenti sfavorevoli e, altresì, dalla portata neutralizzativa del ricorso al carcere.

Orientamento il quale, inoltre, lascia percepire come antinomica all'ottimizzazione di quel risultato qualsiasi apertura a strumenti *lato sensu* risocializzativi, che implicherebbe una rinuncia più o meno ampia alla strategia preventiva identificata con la deterrenza e la cui legittimazione verrebbe pertanto a configurarsi, nell'ottica in esame, di mero carattere umanitario.

Lo spazio per la politica criminale, in un simile contesto, si riduce alla scelta delle condotte da sanzionare penalmente e in particolare – ove tuttora trovi spazio la sensibilità per l'alto costo sotto il profilo del sacrificio di beni costituzionali derivante, soprattutto, dall'applicazione delle pene detentive – alla richiesta, ormai quasi routinaria, di valorizzare il canone dell'*extrema ratio*, ovvero all'intento parallelo di agire in sede di riforma secondo la prospettiva del *diritto penale minimo*.

Simili concetti, tuttavia, scontano due limiti strutturali. In primo luogo non danno indicazioni contenutistiche alternative sui modi con cui affrontare il problema della criminalità e, dunque, presuppongono pur sempre che l'intervento preventivo, quando siano in gioco trasgressioni importanti, necessiti di essere attuato secondo il modello tradizionale: aspetto, questo, che incide inevitabilmente sulla quasi nulla traduzione di tali concetti, specie per i reati comuni, in scelte legislative concrete, data l'obiettivo difficoltà a estendere oltre certi limiti l'ambito delle offese affidate alla competenza dell'autorità amministrativa. In secondo luogo quanto non verrà depenalizzato – che rimane e rimarrà un ambito nient'affatto minimale – dovrà continuare a essere gestito, accogliendo l'indirizzo in esame, con la rigidità tipica dello schema d'intervento retributivo.

D'altra parte non è un caso, da questo punto di vista, che la progettualità politico-criminale sia risultata assai più estesa e produttiva, in questi anni, proprio nell'ambito del ricorso a *illeciti amministrativi*, considerata l'assai maggiore duttilità degli strumenti sanzionatori in esso disponibili.

Peraltro, la razionalità dell'intervento penale non si impone in modo necessario. Un problema può essere *gestito*, seppur irrazionalmente: si tratta quindi di valutare se le soluzioni proposte rispondano davvero al fine per cui vengono adottate oppure offrano risposte apparenti, ma in grado di appagare istanze psicologiche.

È ben noto, anzi, l'indirizzo, quello *neo-retribuzionistico*³, che ha cercato di legittimare un approccio alla funzione del punire fondata sul soddisfacimento degli impulsi emotivi di ritorsione socialmente riscontrabili nei confronti degli autori di reato, sostenendo che in tal modo verrebbero represses le tendenze a imitare i comportamenti trasgressivi e, pertanto, confermati i processi di inibizione sui quali si fonderebbe il rispetto delle norme.

Ora, vi sarebbe molto da dire circa la razionalità dell'idea secondo cui i cittadini rispettosi del diritto altro non sarebbero che famelici *homines homini lupi* dagli istinti repressi, cui non lasciano libero sfogo solo perché vedono appagato il bisogno di ritorsione nascente dalla recondita invidia verso i trasgressori. Tuttavia, la risposta ai reati, di fatto, può ben essere costruita in termini di accoglimento delle istanze irriflesse di penalizzazione emergenti (o in-dotte) nella società. Né si può escludere che ciò produca un qualche senso di rassicurazione psicologica: cosa, tuttavia, del tutto diversa da una reale incidenza preventiva delle sanzioni che vengono applicate (che vada oltre l'effetto comunque derivante dall'intercettazione di un'attività illecita).

Di certo, dunque, è possibile spendere argomenti per definire una strategia preventiva che cerchi di essere razionale, ma è necessario innanzitutto decidere se davvero si voglia perseguire una strategia di questo tipo, o se invece s'intendano ricollegare al *punire* funzioni che con un tale obiettivo non hanno rapporto.

Il problema è emerso, in modo singolare, durante una seduta della Commissione di riforma del codice penale presieduta dall'avvocato Giuliano Pisapia: chi scrive, essendone membro, stava proponendo alcune considerazioni sull'irrazionalità preventiva del reato colposo di evento⁴, quando fu invitato da uno dei colleghi, con bonaria veemenza, a non voler *razionalizzare* il diritto penale, perché – egli disse scandendo bene le parole – *il diritto penale è irrazionale* (e in tale veste assolverebbe al compito di gestire rispetto all'opinione pubblica proprio l'impatto fattuale del realizzarsi di eventi lesivi).

Tutto questo conferma che nel predisporre un nuovo codice penale alcune

³ In proposito, si consenta il rinvio a L. EUSEBI, *La "nuova" retribuzione – sez. I: Pena retributiva e teorie preventive; sez. II: L'ideologia retributiva e la disputa sul principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, pp. 914 ss. e 1315 ss.

⁴ Posto che in esso, stanti medesime condotte negligenti, la pena colpisce il rischiante più sfortunato, risultando connessa a un evento il cui realizzarsi o meno, date identiche condotte pericolose, dipende dal caso: il che dà luogo, tra l'altro, a una sorta di *cifra oscura* istituzionalizzata, derivante dall'alta probabilità, nel momento in cui la condotta antiggiuridica viene tenuta, che essa resti del tutto irrilevante ai fini penali.

scelte politico-criminali di fondo, espresse o tacite, sono inevitabili: da esse dipende, in particolare, il configurarsi concreto dell'apparato sanzionatorio, che a sua volta incide, più di quanto a prima vista potrebbe ritenersi, sui modelli di costruzione delle fattispecie criminose.

2. Il ruolo strategico di un nuovo sistema sanzionatorio

Appare dunque assai significativo che tra i compiti specificamente assegnati dal decreto di nomina⁵ alla Commissione presieduta dall'avv. Pisapia l'unico reso esplicito in rapporto alla *parte generale* concernesse il sistema delle pene. Nello stesso *incipit* del decreto veniva infatti rimarcata «la necessità di procedere a una riforma del codice penale che approfondisca, in particolare, il tema delle sanzioni, in una prospettiva che tenda a una loro razionalizzazione».

Se l'occasione per un simile indirizzo era costituita, probabilmente, dall'esigenza di scongiurare il ripetersi delle condizioni di sovraffollamento penitenziario che avevano condotto all'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, indicare nella riforma del sistema sanzionatorio lo snodo indispensabile per la costruzione del nuovo codice assume comunque un valore, non sempre adeguatamente avvertito, che trascende l'esigenza pratica di impedire il collasso operativo della giustizia penale.

Ciò in quanto il semplice mettere a tema la diversificazione delle pene c.d. principali significa revocare in dubbio l'idea inveterata secondo cui, come già s'è detto, l'intera strategia penalistica consisterebbe nel delineare, per ciascun reato, una *sofferenza* che colpisca il suo autore e ne rappresenti la gravità, idea la quale trova supporto nel paradigma commisurativo omogeneo rappresentato dalla durata della detenzione inflitta.

Diversificare le pene significa riconoscere, in questo senso, che la giustificazione delle stesse non è reperibile nella semplice dinamica del *negativo per il negativo* e apre, pertanto, alla prospettiva in forza della quale, per affrontare le diverse manifestazioni della criminalità, si tratta di individuare una strategia riconoscibile, che deve dar conto di se stessa e della scelta tra diverse modalità d'intervento (al di là, quindi, della logica riconducibile alla mera *sostituzione* della pena detentiva per ragioni di non desocializzazione o di deflazione penitenziaria).

In altre parole, è proprio la diversificazione delle pene – cioè l'offerta al legislatore della parte speciale (ma altresì, in certa misura, al giudice) di *più*

⁵ Si tratta del decreto interministeriale che reca la data del 27 luglio 2006.

strumenti sanzionatori aventi medesimo rango e medesima legittimazione nella strategia preventiva – che obbliga ad argomentare, quanto alle scelte penali, in un’ottica di politica criminale, ponendo ad oggetto della riflessione che cosa specificamente abbia senso fare in rapporto agli svariati contesti dell’agire anti-giuridico.

Prospettiva, questa, che estende, da un lato, i mezzi utilizzabili dal sistema penale, mettendo a disposizione del medesimo, in particolare, le potenzialità derivanti da percorsi sanzionatori non detentivi (comprese le potenzialità suscettibili di valorizzare la responsabilizzazione dell’agente di reato verso la vittima, nonché il dialogo tra l’agente medesimo e l’ordinamento giuridico); come pure, dall’altro lato, consente l’uso di tali mezzi per rivisitare le modalità stesse di tutela dei beni giuridici, rendendo praticabili forme di controllo delle condotte rischiose che sarebbe illiberale (e inefficiente) costruire facendo leva sulla minaccia della detenzione.

È un’opportunità che rende possibile alla stessa *communitas* penalistica di riannodare le fila di una riflessione almeno in parte condivisa sul ruolo e sui criteri d’intervento del diritto penale, scongiurando quell’irrelevanza dei professori, cui fa da sfondo la manifestazione diffusa dello stato d’animo di un’insuperabile *disincanto*, che favorisce interventi legislativi sul problema della criminalità privi di un disegno organico o comunque solo emergenziali, se non orientati alla mera captazione dell’assenso dei cittadini in sede elettorale.

3. Sulla necessità di una visione preventiva non riduzionistica

Lo schema punitivo tradizionale non vede necessario diversificare le pene, proprio perché ravvisa la loro efficacia preventiva nel *danno* che esse sarebbero chiamate a produrre sull’agente di reato: un danno ritenuto tanto più idoneo a svolgere la sua funzione ove lo si quantifichi in modo uniforme, in modo da segnalare attraverso di esso il disvalore ascrivito al fatto colpevole.

Superare tale schema significa pertanto dar spazio a un’altra possibile visione di fondo della prevenzione, cui appare ispirarsi – attraverso l’art. 27³ – lo stesso dettato costituzionale. Una visione che può essere ricondotta a due caratteristiche essenziali.

La prima attiene alla consapevolezza del fatto che la prevenzione dei reati non può realizzarsi agendo soltanto nei confronti dei soggetti ritenuti colpevoli, ma esige l’intervento sugli elementi che costituiscono presupposto, favorendolo, dell’agire anti-giuridico.

Le norme penali, in questo senso, dovrebbero evitare di fungere da *alibi*

rispetto alla mancata configurazione di un programma integrato inteso al contrasto della criminalità, che coinvolga, oltre alla politica sociale e alla dimensione educativo-culturale, le branche *non penalistiche* dell'ordinamento giuridico.

Purtroppo, invece, si è ampiamente assistito a una delega, verso il diritto penale, dell'attività di prevenzione inerente alle offese dei beni fondamentali: il che dispensa dagli oneri di una seria progettualità politico-criminale in rapporto ai molteplici fattori (economici, psicologici, culturali, sociali...) rilevanti nelle attività criminose, talora facendo sorgere dubbi – specie in settori dove gli interessi in gioco sono assai articolati – circa il sussistere della stessa volontà di operare in senso effettivamente preventivo e non soltanto simbolico (come può accadere utilizzando, di fatto, quale *capro espiatorio* una popolazione penitenziaria che, attraverso la sua composizione, accredita l'immagine, più volte utilizzata, del carcere quale *discarica sociale*).

Tutto questo implica che le norme penali sono chiamate a inserirsi nell'ambito di una strategia politico-criminale organica e fondata, anzitutto, sulla *prevenzione primaria*, cioè su interventi che *precedano* la commissione dei fatti illeciti: interventi, finora, scarsamente coordinati se non, addirittura, in una fase di contrazione (si pensi solo all'indebolimento delle reti di servizio sociale e socio-psicologico sul territorio).

La seconda caratteristica di un'idea della giustizia (e della prevenzione) diversa da quella che viene comunemente rappresentata attraverso l'immagine della *bilancia* risulta ben nota alle scienze sociali e pedagogiche⁶: essa è riconducibile all'assunto secondo cui la salvaguardia dei beni fondamentali dipende non già da dinamiche intimidative o neutralizzative (cioè da fattori di *coazione esterna* che considerano i loro destinatari come meri corpi suscettibili di essere condizionati, e non come interlocutori capaci di scelte autonome), bensì da processi motivazionali orientati all'accoglimento *per convinzione*, anche attraverso il profilo sanzionatorio, dei precetti normativi.

In altre parole, la prevenzione dipende (piuttosto che dalla *forza*) dal livello di *consenso* che l'ordinamento giuridico sia in grado di guadagnare rispetto alle indicazioni normative democraticamente sancite⁷. Così che lo stesso con-

⁶ Cfr. I. MARCHETTI - C. MAZZUCATO, *La pena «in castigo». Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano, 2006.

⁷ Ciò ovviamente nulla toglie all'importanza dei tassi di intercettazione delle condotte criminose, come pure a quella degli interventi che annullino i vantaggi derivanti da reato e della stessa previsione di oneri economici che entrino in gioco nel bilanciamento dei fattori signifi-

tenuto delle pene sarà efficace ove contribuisca a sostenere e a recuperare l'autorevolezza di tali indicazioni, invece che a perseguire improbabili standard di obbedienza radicati sul timore (suscettibili di venir meno, del resto, non appena si scorga la fondata probabilità di aggirare un controllo: vale a dire non appena si percepisca, ai nostri fini, il tasso elevato della *cifra oscura*)⁸.

Può essere significativo considerare, a tal proposito, contributi in certa misura sorprendenti di ambiti disciplinari lontani da quello penalistico. È il caso, ad esempio, del dibattito proposto dalla rivista scientifica *Nature*, sulla scorta di indagini sperimentali, circa gli effetti delle dinamiche di punizione applicate nei rapporti intersoggettivi le quali implicino un costo anche per il soggetto che punisce (si parla di «*altruistic*» o «*costly*» *punishment*), come avviene pure in ambito penale. Ebbene, un contributo recente⁹ evidenzia che sebbene la punizione (il mero infliggere conseguenze negative) può incrementare in chi sia punito la disponibilità a cooperare nel contesto di relazioni occasionali e non ripetute, ben diversamente stanno le cose con riguardo a relazioni stabili, quali sono quelle sociali. Rispetto ad esse emerge che il beneficio finale complessivo dei soggetti i quali abbiano agito con la punizione verso individui «non-cooperante» risulta essere di gran lunga inferiore a quello dei soggetti che non abbiano utilizzato, nel rapporto con tali individui, uno strumento di quel tipo.

Gli Autori ne derivano che «l'affermarsi delle punizioni onerose (*costly punishment*) potrebbe essersi [storicamente] realizzato per ragioni diverse dal promuovere cooperazione (ad esempio per asservire ovvero per instaurare forme di dominio gerarchico)»¹⁰. Infatti – essi proseguono – «le *punizioni*

cattivi rispetto a scelte potenziali, di persone fisiche o enti, volte a conseguire profitti in modo illecito.

⁸ Cfr., per un più ampio approfondimento, L. EUSEBI, *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1157 ss.

⁹ A. DREBER - D. G. RAND - D. FUDENBERG & M. A. NOVAK, *Winners don't punish*, in *Nature*, vol. 452, 20 marzo 2008, p. 348 s. (in part. p. 350).

¹⁰ Altri Autori si chiedono se il fatto per cui, in sede sperimentale, la propensione a punire i non cooperanti sembri ampiamente controllabile offrendo opzioni più proficue circa la gestione del rapporto, ma non venga meno completante, sia da ricondursi a benefici, per esempio sul piano reputazionale, che possano risultare vantaggiosi per chi punisce – nell'ambito della «*dark side of human sociality*» – su un altro piano (così M. MILINSKI - B. ROCKENBACH, *Punisher pays*, in *Nature*, vol. 452, 20 marzo 2008, p. 298; cfr. anche B. ROCKENBACH - M. MILINSKI, *The efficient interaction of indirect reciprocity and costly punishment*, in *Nature*, vol. 444, 7 marzo 2006, p. 718 ss., e E. FEHR - S. GÄCHTER, *Altruistic punishment in humans*, in *Nature*, vol. 415, 10 gennaio 2002, p. 137 ss.).

onerose servono per intensificare i conflitti, non per attenuarli; possono indurre gli individui a sottomettersi, ma non a collaborare». La conclusione è icastica: «L'uso della punizione onerosa si adatta male ai giochi di cooperazione. Noi abbiamo dimostrato che in un quadro di rapporti reciproci diretti i vincenti non fanno ricorso alla punizione onerosa, mentre i perdenti *puniscono e periscono*»¹¹.

Qualcuno vorrà pur sempre sostenere, tuttavia, che il fine della nostra materia non è quello di creare interazione sociale, bensì quello di selezionare, secondo la prospettiva fatta propria dal c.d. diritto penale *del nemico*, gli individui che andrebbero *estromessi* dalla convivenza civile. Ma, a parte il dato formale dell'incostituzionalità, si deve considerare che le politiche di neutralizzazione non incidono sul ricambio dei soggetti che ricoprono i ruoli criminali e, dunque, sui tassi di criminalità: anche perché radicalizzano il rapporto di non comunicazione con gli ambienti che fungono da serbatoio per la copertura di quei ruoli. A meno di essere portate fino all'estremo dell'incapacitazione per tutto l'arco della vita di chi sia condannato, esse producono, inoltre, tassi di recidiva, dopo il *fine pena*, enormemente più elevati delle stesse sanzioni detentive gestite attraverso una fase esecutiva *flessibile*, che permetta il reingresso progressivo del detenuto nella società.

La rielaborazione, invece, della condotta criminosa da parte del soggetto che l'abbia tenuta e la sua scelta autonoma, specie se accompagnata da un serio impegno riparativo, di tornare ad accogliere i vincoli di una corretta partecipazione sociale rappresentano il fattore in assoluto più efficace per riaffermare l'autorevolezza delle norme violate e, dunque, il consenso circa la loro vigenza.

Che le pene, di conseguenza, siano costruite secondo l'obiettivo della reintegrazione nella società¹² – il quale ovviamente può esigere percorsi impegnativi – non costituisce una mera concessione umanitaria, ma risponde a precisi obiettivi di *prevenzione generale*.

Del resto, l'*appeal* di un'opzione criminosa risulta ben maggiormente scosso, nei contesti in cui opera, da un individuo recuperato alla legalità (dal fatto di una *scelta* personale), che da una condanna subita in modo passivo. Se Edwin Sutherland ci insegna, com'è noto, che la criminalità *si apprende* e che

¹¹ Poco sopra, a commento dei dati sperimentali, i medesimi Autori osservavano: «*for maximizing the overall income it is best never to punish: winners don't punish*» (p. 349).

¹² E, pertanto, non *contro* il condannato, ma contro, esclusivamente, la sua volontà di prevaricazione.

tendiamo a ripetere ciò che è stimato nel gruppo in cui troviamo riconoscimento (sociale, professionale, sotto-culturale, ecc.), allora il percorso umano di un individuo che abbia delinquito, appartenente a quel gruppo, conta più, ai fini della prevenzione, del fatto materiale di una condanna, la quale non di rado fa del condannato, per gli altri membri, addirittura una vittima.

Nella società comunicativa è essenzialmente il fatto della persuasione – unitamente all'esempio della sua efficacia con riguardo a soggetti dei quali si abbia stima – che agisce in senso preventivo.

Opinioni a confronto

